CAMERA DEI DEPUTATI N. 1686

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FINCATO, RIGHI, PIETRINI, DEL BUE, DE CARLI

Presentata il 14 ottobre 1987

Disciplina delle attività di restauro

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È tempo che la pubblica amministrazione si faccia promotrice della creazione di uno strumento giuridico in grado di disciplinare, secondo parametri scientificamente e culturalmente al passo con i tempi, un'attività professionale tra le più significative per la gestione del patrimonio culturale italiano: l'attività del restauratore.

A tutt'oggi questa attività indispensabile per il mantenimento di un patrimonio storico ed artistico così vasto come quello italiano, si svolge nell'ambito di un ordinamento che sotto il profilo giuridico risulta privo purtroppo della necessaria specificità, in un ambito in cui da tempo si è usciti dal più elementare criterio artigianale per giungere alla utilizzazione di avanzate metodologie scientifiche pertinenti la conservazione e la manutenzione dei beni culturali, metodologie tanto specifiche da far reclamare dai tecnici del settore anche la creazione di una vera e propria facoltà universitaria del restauro. L'unico strumento giuridico in base al quale, a tutt'oggi, risulta possibile distinguere uno specialista da un restauratore improvvisato è l'albo provinciale degli artigiani, per accedere al quale tuttavia è sufficiente aver conseguito il diploma della scuola dell'obbligo e aver pagato la relativa tassa.

Tutto ciò era comprensibile quando l'attività di restauratore era affidata alla buona volontà di pittori, scultori, ceramisti che, utilizzando tecniche più consone alla creazione che alla conservazione, si tramandavano di bottega in bottega segreti più vicini all'alchimia che alle tecniche scientifiche.

Tutto ciò creò nel passato sistemi di intervento e di analisi pseudo-scientifici tanto diversi tra loro, da far cambiare sostanzialmente l'aspetto di una opera restaurata in un tempo in un luogo differenti.

Dopo la creazione dell'Istituto centrale del restauro di Roma nel 1939, si pensò di avere ormai lo strumento atto a risolvere i problemi di tutela e manutenzione delle varie soprintendenze italiane.

Non è stato così, se pensiamo al limitatissimo numero di tecnici che questa scuola di Stato ha finora creato, a fronte di un patrimonio storico artistico di cui non conosciamo nemmeno l'esatta consistenza.

Né d'altronde questo istituto è stato a tutt'oggi in grado di portare a termine l'indispensabile riqualificazione ed omogeneizzazione tecnica nell'ambito del restauro in Italia.

Tutto ciò è andato a gravare di fatto sulle soprintendenze che, tramite il loro personale tecnico, hanno svolto opera di controllo sui sistemi e sui criteri di intervento dei restauratori, sia nel settore pubblico che, ove necessario, in quello privato.

Le soprintendenze non possono però entrare nel merito dei criteri formativi con cui nasce professionalmente un restauratore.

Oggi, oltre alle botteghe artigiane nelle quali si è formata molta parte dei restauratori, esistono scuole regionali di restauro, corsi delle province e dei comuni, istituti privati o convenzionati con gli enti pubblici e si rischia sinceramente di arrivare alla babele del linguaggio conservativo.

Per la presentazione ad un concorso pubblico per l'assunzione nelle soprintendenze come tecnico restauratore (escludendo il restauro architettonico) è titolo sufficiente il diploma d'istituto d'arte che, come sappiamo, non dà alcuna cognizione di restauro e, per contro, un titolo specifico come quello rilasciato dall'istituto statale di patologia del libro non è valido nei concorsi, nemmeno per restauratori di materiale cartaceo.

Ecco perché l'accesso alla professione va da oggi regolamentato da un albo specifico per accedere al quale è indispensabile sostenere una prova, che consenta di appurare la preparazione scientifica degli aspiranti e l'adeguamento ai criteri stabiliti dagli Istituti di Stato.

Non è d'altronde concepibile che i restauratori si affollino indiscriminatamente nell'albo degli artigiani insieme a figure professionali dalla formazione e dalle problematiche così diverse tra loro.

Pur lasciando quindi ampie possibilità di spazio per attività di tipo artigianale classico o di tipo creativo su materiali non espressamente tutelati dalle leggi sui beni culturali, si pone un necessario freno alla proliferazione di tecnici tanto improvvisati da mettere a repentaglio la sopravvivenza dei beni storico-artistici.

È necessario che venga definitivamente sancito il valore di un'attività scientifica che richiede la conoscenza di discipline chimiche, fisiche, biologiche, giuridiche e l'uso di tecnologie specifiche.

Tutto ciò vuole portare ad una necessaria omogeneizzazione dei programmi formativi nelle scuole che impartiscono questo tipo di disciplina, in sintonia con gli enti preposti dallo Stato.

Con l'approvazione della legge sull'albo dei restauratori dei beni culturali, il nostro Paese si porrà al passo con i tempi, conservando il prestigio che gli è universalmente riconosciuto in questo campo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Albo dei restauratori abilitati).

1. Presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali è istituito l'albo dei restauratori in materia d'opera d'arte.

2. Esso è suddiviso in due ruoli in cui vengono iscritti i restauratori abilitati a svolgere l'attività rispettivamente all'interno di strutture pubbliche o private, o all'esterno come liberi imprenditori.

3. Gli uffici centrali per i beni culturali ed ambientali pubblicano ogni anno nella *Gazzetta Ufficiale*, e trasmettono alle proprie autorità, la lista dei restauratori abilitati.

ART. 2.

(Definizione di restauratore).

1. Restauratore è colui che opera nel settore della conservazione dei beni culturali eseguendo, nell'ambito del restauro, interventi specifici finalizzati alla manutenzione, riparazione, consolidamento e ripristino di beni archeologici, storici, artistici, archivistici e librari e di quelli tutelati a norma delle leggi dello Stato.

2. Egli inoltre:

a) ha il compito specifico della raccolta e della classificazione di dati finalizzati alla diagnosi dello stato di conservazione dei suddetti beni;

b) esegue personalmente interventi operativi secondo metodologie di reversibilità e di durata costante nel tempo dei materiali di cui sopra, così come sancito dalla Carta del restauro;

c) esegue indagini, rilievi, perizie su aspetti tecnici, collaudi operativi e funzionali nei singoli settori di specializzazione, anche mediante apparecchiature complesse:

d) adotta provvedimenti su modalità, uso di materiali, sistemi di sicurezza, esposizione, collocazione e trasporto dei beni culturali;

e) esegue specifiche operazioni tecniche avvalendosi della collaborazione di altri operatori professionalmente qualificati e coordinandone l'opera, in relazione al rispettivo livello di specializzazione;

f) collabora con professionalità ispettive dello Stato e opera in osservanza delle vigenti leggi di tutela dei beni culturali.

3. La consulenza del restauro nei giudizi civili, negli arbitrati e nei giudizi penali per le controversie riguardanti le materie di cui al comma 2 sono riservate, di norma, ai consulenti iscritti all'albo di cui allo articolo 1.

ART. 3.

(Specializzazioni).

1. Spetta al restauratore iscritto all'albo l'esecuzione di restauri di opere d'arte, secondo la specializzazione riconosciuta all'atto dell'iscrizione, in ordine alle opere di pittura, scultura, grafica di autore antico e moderno; ai materiali ligneo, metallico, tessile, lapideo; agli stucchi, alle lacche, alle ceramiche, al materiale cartaceo e pergamenaceo, al materiale archeologico, al materiale etnografico, ai materiali organici e sintetici inerenti l'arte o l'archeologia ed alle cose tutelate, a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089, come da ultimo modificata dalla legge 1° marzo 1975, n. 44.

ART. 4.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo).

1. Per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 1 è necessario:

a) essere cittadino italiano o della Comunità europea;

b) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

c) aver ottemperato all'obbligo scolastico;

d) superare l'esame di ammissione, previsto dall'articolo 6.

2. Non possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che hanno riportato condanne o sono soggetti a pene, che, a norma dell'articolo 8, danno luogo alla radiazione dall'albo.

ART. 5.

(Candidati agli esami di ammissione).

1. Possono sostenere l'esame di ammissione, previsto dall articolo 6, per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 1:

a) i diplomati dell'Istituto centrale del restauro di Roma, dell'Opificio delle pietre dure di Firenze, della Scuola del restauro di Ravenna, dell'Istituto di patologia del libro di Roma e degli organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano; i possessori di attestati professionali rilasciati da scuole ed istituti regionali e privati riconosciuti a norma di legge che prevedono lo svolgimento di almeno due annualità di formazione per tipo di specializzazione, avvalendosi obbligatoriamente della consulenza dell'Istituto centrale del restauro o dell'Opificio delle pietre dure o dell'Istituto di patologia del libro per la formazione dei programmi e la scelta del corpo docente;

b) i diplomati di istituti professionali e corsi statali o parauniversitari di restauro che si avvalgono obbligatoriamente della consulenza dell'Istituto centrale del restauro o dell'Opificio delle pietre dure o dell'Istituto di patologia del libro per la formazione dei programmi e la scelta del corpo docente;

c) i tecnici addetti al restauro delle, soprintendenze non in possesso dei diplomi o degli attestati di cui alle lettere

a) e *b)*, con almeno tre anni di servizio attivo nel campo del restauro;

d) i docenti di restauro delle scuole di restauro di ogni ordine e grado appartenenti allo Stato o riconosciute dallo Stato o dalle regioni, che abbiano espletato l'attività di docenti per almeno due anni nel campo del restauro.

2. Possono inoltre sostenere l'esame, a domanda, coloro che dimostrino, a giudizio della commissione per la tenuta dell'albo di cui all'articolo 7, particolare qualificazione per titoli posseduti, per funzioni ed attività svolte, nelle materie di cui all'articolo 3.

ART. 6.

(Prove d'esame e iscrizione).

1. La prova di esame per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 1 consiste:

a) in un referto scritto su uno o più manufatti inerenti la classe di materiali prescelti dall'esaminando, con la possibilità, da parte di quest'ultimo, di sostenere la prova su raggruppamenti di classi omogenee di manufatti, ovverosia strettamente collegate tra di loro, quali, ad esempio, materiali da costruzione, materiali lignei, materiali lapidei, materiali organici o inorganici. La prova ha lo scopo di individuare e descrivere i materiali e le tecniche di esecuzione, lo stato di conservazione, la necessità di intervento secondo una scala di priorità per una più idonea conservazione di manufatti e la descrizione delle indagini indispensabili per la diagnosi e per l'ambiente più opportuno di conservazione;

b) in una prova orale, attraverso la quale vengono appurate le conoscenze del candidato in merito ai fenomeni di degrado cui sono soggette le classi di materiale prescelte, metodologie di intervento, cognizioni di climatologia degli ambienti in cui si trovano i manufatti, tecniche di trasporto e di imballaggio dei medesimi. Vengono, altresì, appurate le cognizioni

di carattere legislativo inerente la Carta del restauro. L'esame viene compendiato da opportune prove pratiche dimostrative.

2. Al fine di sostenere l'esame di ammissione per l'iscrizione all'albo, i candidati di cui all'articolo 5 debbono presentare domanda alla commissione per la tenuta dell'albo presso il Ministero dei beni culturali e ambientali, corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti e titoli professionali necessari nonché di ogni altro documento utile all'accertamento della specializzazione da riconoscere, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3.

3. Gli iscritti all'albo possono richiedere alla commissione ulteriore iscrizione ad altre classi di specializzazione, documentando il possesso di titoli e adeguate esperienze professionali.

ART. 7.

(Commissione per la tenuta dell'albo).

1. È istitutita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali la commissione unica per la tenuta dell'albo, composta da:

a) un magistrato di Corte di cassazione, designato dal Ministro di grazia e giustizia, che la presiede;

b) tre professori universitari di ruolo, fuori ruolo o collocati a riposo, dei quali uno di materie archeologiche e due di storia dell'arte medievale, moderna e contemporanea;

c) il direttore o vice direttore di uno degli istituti di restauro del Ministero per i beni culturali e ambientali;

d) tre rappresentanti designati dalle associazioni o dalle organizzazioni sindacali dei restauratori maggiormente rappresentative;

e) tre restauratori esperti nelle varie discipline, indicati uno dall'Istituto centrale di restauro, uno dall'Opificio delle pietre dure ed uno dall'Istituto di patologia del libro.

2. I componenti della commissione di cui alle lettere *b)* e *d)* del comma 1, sono nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale li sceglie da una rosa di nomi, predisposta rispettivamente:

a) per i professori universitari, dai comitati di settore per i beni archeologici, i beni storici artistici, i beni archivistici, i beni librari e gli istituti culturali del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riuniti in seduta comune;

b) per gli esperti di cui al punto *e)*, dalle associazioni o dalle organizzazioni sindacali dei restauratori maggiormente rappresentative.

3. La commissione si rinnova ogni tre anni.

4. La commissione procede alla costituzione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione dell'albo, annotando in esso la specializzazione riconosciuta a ciascun iscritto in conformità a quanto previsto dall'articolo 3.

5. La commissione si riunisce in sede di esami due volte l'anno per lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 6.

ART. 8.

(Radiazioni e sospensioni).

1. La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio oppure ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, comporta la radiazione dall'albo.

2. Comporta parimenti la radiazione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario, nei casi indicati dall'articolo 222, comma secondo, del codice penale.

3. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comportano la sospensione dall'albo:

a) l'interdizione dai pubblici uffici, per una durata non superioe a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario, fuori dei casi previsti nella lettera *b)* del comma 2;

c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.

4. Per quanto previsto nel presente articolo, la commissione è tenuta a sentire ed a vagliare le deduzioni dell'interessato.

ART. 9.

(Norma di attuazione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede alla costituzione e alla nomina della commissione di cui all'articolo 7.

2. Entro tre mesi dalla sua costituzione, la commissione adotta il regolamento per il proprio funzionamento e la disciplina delle modalità per l'iscrizione all'albo e lo svolgimento delle prove di esame.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni, culturali e ambientali emana, con proprio decreto, le direttive generali sui contenuti dei programmi dei corsi di formazione per le attività di restauro di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 5, previo parere della commissione di cui all'articolo 7 e delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

ART. 10.

(Norma transitoria).

1. Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno accolte le domande a sostenere gli esami di ammissione all'albo di coloro

che abbiano conseguito titoli di studio specifici presso istituti non compresi nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 5, purché i corsi suddetti abbiano trattato esaurientemente almeno una delle classi di materiali menzionati nella presente legge.

2. Verranno inoltre accolte le domande di coloro che, pur non possedendo i titoli specifici di studio, abbiano svolto esperienze lavorative nell'ambito del restauro per almeno cinque anni o cinque contratti di lavoro presso enti pubblici o comunque sotto la direzione o il controllo di organi dello Stato.

ART. 11.

(Norma finanziaria).

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1987 in lire 90.000.000, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 1062 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni cuturali e ambientali. Per gli esercizi successivi, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dei corrispondenti capitoli.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.